

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEL TIROCINIO (delle professioni di Architetto, Pianificatore territoriale, Paesaggista, Architetto iunior, Pianificatore iunior)

Visto:

- il DM 509/1999;
- il DPR 328/2001, con particolare riferimento agli art. 17.5 e 18.4;
- il DPR 169/2005;
- la Delibera del 05/12/2007 con la quale il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti ha approvato le Linee Guida sul Tirocinio;
- la Decisione del 12/11/2007 con la quale la Conferenza Nazionale dei Presidi ha approvato le sopra citate Linee Guida;

TITOLO I - Campo di Applicazione - definizioni

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina il tirocinio sostitutivo della prova pratica nell'esame di Stato relativamente alle professioni di Architetto, Pianificatore territoriale, Paesaggista, Architetto iunior e Pianificatore iunior come individuate dal DPR 328/01; viene stabilito dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in accordo con la Conferenza nazionale dei Presidi delle Facoltà di Architettura e viene allegato al protocollo a tal fine sottoscritto tra CNAPPC e la Conferenza dei Presidi, nonché alle convenzioni allo scopo stipulate tra gli Ordini provinciali e le Università.

1. Esso è applicabile a tutti coloro che, avendone i requisiti, svolgono una attività di tirocinio ai sensi degli artt. 17.5 e 18.4 del DPR 328/2001.

Art.2

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Tirocinio (Professional Training/ Internship): esperienza strutturata, e documentata di pratica professionale svolta ai sensi dell'art.17.5 e art. 18.4 del DPR 328/2001, all'interno di una struttura professionale (privata o pubblica) stabile e organizzata per un periodo non superiore ad un anno, sotto la sorveglianza e la diretta assistenza di un professionista iscritto all'Albo degli architetti o degli ingegneri civili e ambientali, secondo un progetto preventivamente concordato.

Consiglio provinciale dell'Ordine: organo elettivo, con funzioni di magistratura di 1° grado e

di tutela del decoro professionale, legalmente insediato ai sensi del Regio Decreto n.2537 del 23 ottobre 1925 e del DPR 169/05.

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC): organo elettivo, con funzioni di magistratura di 2° grado e di indirizzo e coordinamento dell'attività degli Ordini provinciali, legalmente insediato ai sensi del Regio Decreto n.2537 del 23 ottobre 1925 e del DPR 169/05.

Registro dei tirocinanti: elenco tenuto (anche su supporto elettronico) a fini organizzativi, riportante in ordine progressivo di iscrizione i dati nominativi, di residenza ed i titoli di studio dei tirocinanti, corredati dei dati salienti del progetto/contratto di tirocinio (luogo, durata, nominativo del responsabile).

Tirocinante (TT): studente che, avendo compiuto tutti gli esami del corso, avendo conseguito la laurea nelle classi previste e, avendone fatto richiesta, risulta iscritto ad un Registro dei Tirocinanti tenuto dal Consiglio provinciale dell'Ordine.

Responsabile del tirocinio professionale (RTP) (employment mentor): professionista iscritto all'albo di riferimento professionale del tirocinante che assume la responsabilità di vigilare, orientare, formare ed assistere un tirocinante all'interno di una organizzazione professionale stabile e strutturata, nell'ambito di un progetto di tirocinio.

Soggetto Ospitante: studio tecnico, associazione o società professionale, società di ingegneria, agenzia interprofessionale o impresa di costruzione, ente, organizzazione pubblica o di diritto pubblico, che rispondono ai requisiti di legge – per svolgere attività di progettazione architettonica, paesaggistica o pianificazione, che si assume l'onere di ospitare presso i propri uffici un tirocinante per lo svolgimento di attività di tirocinio.

Commissione del tirocinio professionale (CTP): Commissione paritetica (ordini-università) insediata con compiti di vigilanza, validazione e attestazione delle esperienze di tirocinio, svolte a seguito di convenzioni sottoscritte tra Ordini e Università.

Tutor

professional studies advisor – (PSA): esperto e qualificato professionista, nominato dall'Ordine provinciale, con compiti di coordinamento e assistenza; dà risposte, orientamenti e sussidi ai tirocinanti e a coloro i quali si candidano ad iscriversi nelle liste dei tirocinanti.

TITOLO II - Iscrizione dei tirocinanti

Art. 3

Presso ogni Ordine, ai fini organizzativi, è tenuto dal Consiglio provinciale un “Registro” anche informatizzato, contenente l'elenco dei tirocinanti che svolgono attività regolamentate e strutturate di tirocinio, sotto la guida di professionisti iscritti all'Albo provinciale.

Art. 4

Tutti gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, attinenti alle classi che danno diritto ad accedere all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, una volta ultimati tutti gli esami del relativo corso e conseguita la laurea/laurea magistrale, possono svolgere un'attività documentata di tirocinio professionale sotto la guida di un professionista e iscriversi, ai fini della validazione finale, in un elenco di tirocinanti presso un Ordine provinciale.

1. Chi chiede l'iscrizione in un elenco dei tirocinanti deve dimostrare di possedere tutte le condizioni richieste dal DPR 328/2001 per l'accesso al tirocinio della professione d'architetto, architetto iunior, pianificatore, pianificatore iunior, paesaggista.

Art. 5

La domanda di iscrizione è indirizzata al Consiglio dell'Ordine presso cui si è iscritto il professionista sotto la cui vigilanza il richiedente intende svolgere il tirocinio o nella cui giurisdizione aspira a compiere il tirocinio.

La domanda contiene il nome e l'indirizzo del professionista iscritto all'Ordine che ha accettato di essere “Responsabile del tirocinio” o, in mancanza di tale indicazione, la richiesta al Consiglio dell'Ordine della indicazione di un altro professionista disponibile.

1. La domanda d'iscrizione è corredata da:

- certificato dell'Università, o dell'Istituto Universitario, attestante il superamento di tutti gli esami del corso ed il conseguimento della laurea/laurea Magistrale della classe per cui il candidato tirocinante intende sostenere l'esame di Stato;

- certificato di residenza
- fotocopia firmata di un documento di identità personale

2. In luogo dei suddetti documenti e certificati i candidati possono presentare una autodichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 20/10/1998, n.403.

Art. 6

Al ricevimento della domanda, il Consiglio dell'Ordine invia al richiedente due copie del presente “Regolamento” e della “Guida al tirocinio”; una copia verrà restituita firmata dal richiedente.

Art. 7

Se durante il tirocinio il tirocinante dovesse essere impegnato presso altro Responsabile di tirocinio iscritto ad un Ordine diverso da quello nel cui Registro il tirocinante è iscritto, questi indirizzerà al Consiglio dell'Ordine competente domanda di trasferimento nell'elenco dei tirocinanti tenuto da quest'ultimo Consiglio dell'Ordine.

La pratica del tirocinante sarà tempestivamente trasmessa al Consiglio dell'Ordine nel cui elenco il tirocinante viene iscritto.

Art. 8

Il tirocinante o il Responsabile del tirocinio che si trovino nell'impossibilità di adempiere l'uno o l'altro ai loro obblighi, ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine il quale all'occorrenza procederà alla cancellazione dall'elenco dei tirocinanti.

TITOLO III - Organizzazione e durata del tirocinio

Art. 9

La disciplina del tirocinio deve rispondere ai requisiti di effettività e flessibilità dell'attività formativa.

La durata massima del tirocinio è di un anno; può tuttavia essere ridotta, in funzione della particolarità del progetto, con decisione del Consiglio dell'Ordine competente in ogni caso a non meno di sei mesi.

1. Il tirocinio ha una durata complessiva compresa tra le 720 e le 900 ore a seconda delle specifiche disposizioni contenute nelle convenzioni sottoscritte tra Ordini e Università e ciò sia per il settore “architettura” sezione A e B, che per il settore “paesaggio”, che per il settore “pianificatore” sezione A e B.

2. Le domande di riduzione della durata del tirocinio devono essere accompagnate da una motivata relazione, comprovante le condizioni particolari, desumibili dal progetto di tirocinio, atte a giustificarla.

3. Per il calcolo della durata del tirocinio solo i periodi di tirocinio saranno presi in considerazione ed effettuati secondo le disposizioni del presente Regolamento ed in conformità col progetto di tirocinio sottoscritto .

Art. 10

Il tirocinante sceglie liberamente il proprio “*Responsabile del tirocinio*” – employment mentor (RT).

1. Per facilitare la ricerca di un Responsabile del Tirocinio, ogni Consiglio dell’Ordine può mettere a disposizione un elenco di professionisti iscritti all’Ordine in possesso di particolari qualifiche, competenze e onorabilità, che si sono dichiarati disponibili a farsi carico della formazione di uno o più tirocinanti o un elenco di soggetti, pubblici o privati, convenzionati.

2. Il tirocinio può essere compiuto presso lo studio di un professionista, una associazione, società di professionisti o agenzia interprofessionale, imprese di costruzione, enti, agenzie o organizzazioni pubbliche o di diritto pubblico qui denominati “*soggetti ospitanti*”, che rispondano ai requisiti di legge per l’espletamento di attività di progettazione architettonica, paesaggistica e di pianificazione.

Art. 11

Chi desidera compiere il tirocinio in tutto o in parte all’estero, ai fini del suo riconoscimento indirizza domanda al Consiglio dell’Ordine della provincia *ove risiede*; allega i documenti idonei a comprovare la competenza e l’onorabilità professionale del Responsabile del Tirocinio scelto all’estero e le garanzie che questo tirocinio può offrire per la formazione del richiedente.

In caso di decisione favorevole, il Consiglio dell’Ordine stabilisce le modalità di controllo del tirocinio.

Art. 12

1. Il tirocinante può cambiare “*soggetto ospitante*” e “*Responsabile del tirocinio/Mentor*”, sulla base di un nuovo progetto di tirocinio; tuttavia la durata del tirocinio di quattro mesi con un minimo di un terzo delle ore complessive previste, sotto la guida dello stesso RTP è considerata, salvo circostanze speciali, condizione essenziale per il compimento di un tirocinio fruttuoso ai fini del suo riconoscimento.

Art. 13

I Consigli dell’Ordine possono rifiutare l’iscrizione nel “Registro” di tirocinanti che siano stati dichiarati reiteratamente inadempienti ai loro obblighi contrattuali o che abbiano manifestato gravi negligenze nell’espletamento delle attività o compiti loro affidati.

TITOLO IV – Attività di tirocinio

Art. 14

I rapporti tra Soggetto Ospitante, Responsabile del Tirocinio e il Tirocinante sono sempre regolati da un “*progetto di tirocinio*“, eventualmente redatto anche in forma di contratto (*Internship agreement*), secondo linee guida emanate dal Consiglio dell’Ordine e dalle Università attraverso convenzioni di cui agli artt.17 comma 5 e 18 comma 4 del DPR 328/2001.

1. Al Soggetto Ospitante, al Responsabile del Tirocinio e al Tirocinante verrà consegnata una copia del presente Regolamento; entrambi, al momento della consegna, sottoscriveranno una dichiarazione di presa d’atto del suo contenuto e di impegno a conformarsi nello svolgimento del progetto.

2. Sul “*progetto di tirocinio*” il Consiglio dell’Ordine è tenuto a dare, nel più breve tempo possibile, il proprio parere, formulando osservazioni, circa particolari condizioni eventualmente previste dal progetto.

Art. 15

Il progetto di tirocinio, riporta i dati identificativi del Soggetto Ospitante, del Responsabile del Tirocinio e del Tirocinante e codifica il reciproco impegno ad una leale collaborazione nel rispetto delle norme di deontologia professionale e del contenuto del presente Regolamento.

1. Fissa le condizioni particolari del rapporto di tirocinio e determina l’ammontare di eventuali sussidi che possono essere corrisposti al tirocinante sotto forma di rimborsi, agevolazioni, premi o benefits, nonché la decorrenza e la scadenza del rapporto.

TITOLO V - Diritti e obblighi del tirocinante e del responsabile del tirocinio

Art. 16

Con la firma del Progetto di Tirocinio, il tirocinante s’impegna a:

- comportarsi secondo le norme di deontologia tipiche della professione di architetto adottate dal Consiglio dell’Ordine presso il cui Registro dei Tirocinanti è stato iscritto;

- eseguire con prudenza e diligenza, tutti gli incarichi a lui affidati, nella prospettiva di acquisire una più completa formazione professionale;
- rapportarsi con tutti i membri/ componenti del soggetto ospitante con spirito di collaborazione e lealtà;
- a mantenere un'assoluta riservatezza su tutte le informazioni di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del rapporto;
- registrare settimanalmente sul proprio "*Giornale del tirocinio*"- anche su appositi moduli forniti dall'Ordine professionale- le attività svolte riferendole al progetto speciale del proprio tirocinio;
- redigere una relazione di sintesi finale sulle esperienze svolte nel periodo.

Art. 17

Con la firma del Progetto di Tirocinio, il Responsabile del tirocinio s'impegna a:

- elaborare con il tirocinante un programma di tirocinio, coerente con gli obiettivi della Guida al tirocinio;
- vigilare sulla formazione del tirocinante, facendolo partecipare alle attività del Soggetto Ospitante, a visite ai cantieri, a pratiche amministrative o a colloqui con clienti;
- vigilare sulla buona condotta e sul profitto del tirocinante;
- informare con la massima obiettività la "*Commissione del tirocinio*" sul comportamento professionale del tirocinante; in particolare, segnalando inadempimenti rispetto agli obblighi assunti ed ogni interruzione nel compimento del medesimo;
- visitare periodicamente il "*giornale del tirocinio*" tenuto dal Tirocinante, annotandovi le proprie osservazioni, prescrizioni o suggerimenti;
- redigere una valutazione finale sul tirocinio.

1. Il Responsabile del tirocinio non assume responsabilità per l'attività svolta dal tirocinante a titolo personale al di fuori del progetto.

2. Il Responsabile del Tirocinio ha il diritto di pretendere la massima lealtà, correttezza e collaborazione da parte del tirocinante nell'ambito di quanto definito dal progetto di tirocinio.

Art. 18

Il Tirocinante presta la sua attività di tirocinio per non più di 120 ore mensili, da distribuire secondo l'accordo tra le parti.

Il Tirocinante ha diritto che la Commissione del Tirocinio (CTP) costituita dall'Ordine provinciale, consideri di poter acconsentire a ridurre la durata di tali prestazioni per permettergli di seguire corsi di formazione complementare (complementary

training), organizzati al fine di preparare adeguatamente gli esami di stato per l'abilitazione. Al tal fine non possono essere computate più di 120 ore.

Tali corsi per essere ritenuti validi ai fini del Tirocinio, devono essere approvati dalla Commissione di Tirocinio Professionale (CTP) che determina anche le modalità di valutazione dei medesimi ai fini del calcolo del monte ore del tirocinio.

Art. 19

I rimborsi, le agevolazioni, o i premi dati in accordo tra le parti, sono fissati tenendo conto delle locali condizioni socio-economiche e dell'effettivo apporto del tirocinante.

TITOLO VI - Controllo del tirocinio

Art. 20

Il Consiglio dell'Ordine verifica l'avvenuto espletamento di tirocini svolti sotto la vigilanza di iscritti all'Albo professionale.

1. Per facilitare l'espletamento di questo compito ogni Consiglio dell'Ordine può costituire una o più "*Commissioni di tirocinio professionale*" (CTP), composte da un numero dispari di membri fissato dalla specifica convenzione sottoscritta con l'Università ai sensi artt.17.5 e 18.4 del DPR328/01. Il periodo di mandato dei membri della CTP è fissato dagli enti che li hanno nominati.

2. La Commissione tirocinio (CTP) ha il compito di:

- esaminare i progetti/contratti di tirocinio;
- controllare periodicamente lo svolgimento dei tirocini;
- valutare, su richiesta di una delle parti, l'interruzione del rapporto e quindi validare l'esperienza di tirocinio sin lì svolta;
- tentare di comporre le controversie che dovessero insorgere tra Responsabile del tirocinio e il Tirocinante e tenerne informato il Consiglio;
- raccogliere i documenti necessari alla validazione del tirocinio;
- tenere informato il Consiglio dell'Ordine circa l'attività svolta dalla Commissione;
- fornire consulenze all'Ordine e all'Università in materia del tirocinio.

3. I risultati dei controlli effettuati dalla CPT sono registrati su apposite schede all'uopo predisposte.

4. La CTP può nominare Tutor esterni, con funzioni di *Professional Studies Advisor* (PSA), scelti tra professionisti di qualificata esperienza allo scopo di dare risposte, orientamenti e sussidi ai tirocinanti e a coloro che intendono iscriversi nelle liste dei tirocinanti, nonché ai Responsabili del tirocinio;

effettuare verifiche sui rapporti di tirocinio, secondo le direttive della Commissione ed in concerto con i responsabili del Tirocinio (RTP).

5. Al termine del periodo di tirocinio, ai fini e per gli usi consentiti dall'artt.17.5 e 18.4 del D.P.R. 328/2001, la CPT si pronuncia sulla effettività del tirocinio, sulla base della documentazione acquisita, del giornale del tirocinio, dei documenti di sintesi finale redatti dal Tirocinante e dal Responsabile del tirocinio e quella eventuale del tutor esterno (PSA), validandone l'avvenuta effettuazione.

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 21

Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento sull'Ordinamento di tirocinio, può comportare a carico del Tirocinante la non validazione in tutto o in parte del periodo di tirocinio svolto e, a carico del professionista Responsabile del tirocinio (RTP) e del Tutor esterno (PSA), valutazioni disciplinari secondo le norme di deontologia vigenti.

ELENCO DEI TITOLI

TITOLO I	- Campo di Applicazione - definizioni
TITOLO II	- Iscrizione dei tirocinanti
TITOLO III	- Organizzazione e durata del tirocinio
TITOLO IV	- Attività di tirocinio
TITOLO V	- Diritti e obblighi del tirocinante e del responsabile del tirocinio
TITOLO VI	- Controllo del tirocinio
TITOLO VII	- Disposizioni finali